



ORIGINALE

## COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **8** reg. delib.

del **30/04/2020**

**OGGETTO: TARI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 PER EMERGENZA SANITARIA**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** di prima convocazione.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid – 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale con Decreto n. 1 del 20/03/2020(Protocollo n. 4378 del 20/03/2020), si tiene in videoconferenza, avvalendosi della piattaforma Microsoft Teams.

Il Presidente del Consiglio Sig. Piccinini Paolo e il Segretario Comunale Sig. Bariani Roberto risultano presenti nella sede istituzionale del Comune.

Il Segretario procede all'appello nominale dei consiglieri presenti, risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	<i>VIGO Lorenzo</i>	X		8.	<i>CHIODA VALERIA</i>		X
2.	<i>MUSSI Andrea</i>	X		9.	<i>FRASCHINI ALESSANDRO</i>	X	
3.	<i>RAFFINETTI Anna</i>	X		10.	<i>LA COGNATA Giuliana</i>		X
4.	<i>GUERCI Milena</i>	X		11.	<i>SEGGIO Salvatore</i>	X	
5.	<i>PICCININI PAOLO</i>	X		12.	<i>SPANU VALENTINA</i>	X	
6.	<i>TAGLIANI Andrea</i>	X		13.	<i>POGGI STEFANO</i>	X	
7.	<i>DE PAOLI FABIANA</i>	X					

TOTALE 11 2

Il Sig **PICCININI PAOLO - Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, verificata la qualità del segnale video e audio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **OGGETTO: TARI 2020-CONFERMA TARIFFE ANNO 2019**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;

**CONSIDERATO**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** l'art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**CONSIDERATO** che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.

443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

**CONSIDERATO** che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

**CONSIDERATO**, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;

- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «*in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*».

**CONSIDERATO** che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*» e, quindi, anche nell'anno 2020;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

**CONSIDERATO** che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. «Decreto Cura - Italia»);

**CONSIDERATO** che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha in primo luogo previsto che, «*per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020*»;

**CONSIDERATO** altresì che i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo stabiliscono che *«il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.*

*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;*

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – alla luce di tali nuove disposizioni, peraltro ancora in fase di conversione in legge, ed in attesa di verificare la possibilità di provvedere all'approvazione del PEF e delle conseguenti tariffe entro il 30 giugno 2020 – allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**EVIDENZIATO** che, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, alla fine dell'emergenza sanitaria, il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attualmente in fase di conversione;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 05/03/2019 n. 4, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

**VISTI** il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. del 07/07/2015 N.57;

**VISTA** altresì la deliberazione di G.C. del 18/02/2020 n. 27, con cui sono state approvate le scadenze per la Tari anno 2020;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi sinteticamente riprodotti nel verbale allegato;

Visto l'esito della votazione espressa per appello nominale:

Presenti n. 11

Votanti n. 9

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 Spanu - Seggio  
Contrari n. 1 Poggi

## DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, in attesa di verificare la possibilità di provvedere all'approvazione del PEF e delle conseguenti tariffe entro il 30 giugno 2020, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020;
- **di confermare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 05/03/2019 n.4;
- **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione degli acconti TARI 2020;
- **di riservarsi**, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, alla fine dell'emergenza sanitaria, di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, attualmente in fase di conversione;
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per appello nominale:

Presenti n. 11

Votanti n. 9

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 Spanu - Seggio

Contrari n. 1 Poggi

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( PICCININI PAOLO)

**Il Segretario Comunale**  
(Dr. Dr.Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

**COMUNE DI CASTEGGIO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**TARIFFE TARI ANNO 2019 DA UTILIZZARE IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO  
2020 IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2020**

Tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti:

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,80	€ 0,67386	0,60	€ 41,45861
1	0,80	€ 0,67386	0,60	€ 41,45861
2	0,94	€ 0,79178	1,40	€ 96,73677
3	1,05	€ 0,88444	1,80	€ 124,37584
4	1,14	€ 0,96024	2,20	€ 152,01492
5	1,23	€ 1,03605	2,90	€ 200,3833
6 o più	1,30	€ 1,09502	3,40	€ 234,93215

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,54	€ 1,08528	4,39	€ 0,96554
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	€ 0,8642	3,50	€ 0,76979
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 1,20586	4,90	€ 1,07771
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88	€ 1,7686	7,21	€ 1,58577
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,64	€ 1,28625	5,22	€ 1,14809
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	€ 1,02498	4,22	€ 0,92815
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	€ 3,29602	13,45	€ 2,95819
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	€ 2,17055	8,88	€ 1,95307
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	€ 2,00977	8,20	€ 1,80351
10	OSPEDALI	1,29	€ 2,5926	10,55	€ 2,32037
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,94	€ 3,89895	15,88	€ 3,49265
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,92	€ 1,84899	7,55	€ 1,66055
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	€ 2,83378	11,55	€ 2,54031
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,46	€ 2,93426	11,93	€ 2,62388
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 1,66811	6,81	€ 1,49779
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	€ 3,57739	14,58	€ 3,20673
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	€ 2,19065	8,95	€ 1,96846
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,93	€ 1,86909	7,62	€ 1,67594
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	€ 2,19065	8,95	€ 1,96846
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	€ 1,84899	7,53	€ 1,65615
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	€ 2,19065	8,91	€ 1,95967



22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,78	€ 5,58716	22,83	€ 5,02123
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,39	€ 6,81312	27,84	€ 6,12313
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,77	€ 5,56706	22,70	€ 4,99264
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	€ 4,05974	16,55	€ 3,64001
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,08	€ 4,18032	17,00	€ 3,73898
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,58	€ 7,19498	29,38	€ 6,46184
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,15	€ 4,32101	17,64	€ 3,87974
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,60	€ 5,2254	21,37	€ 4,70012
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,48	€ 2,97446	12,12	€ 2,66567

Per quanto riguarda i coefficienti di produttività utilizzati per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, definiti dal DPR n° 158/1999 per i comuni del Nord Italia con più di 5000 abitanti, si fa riferimento alla relazione tecnico-illustrativa allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 05/03/2019.



## Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 26/03/2020

**OGGETTO: TARI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 PER EMERGENZA SANITARIA**

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 17 aprile 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-  
GESTIONE RISORSE  
DE FILIPPI CRISTINA



## **Comune di Casteggio**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 26/03/2020

**OGGETTO: TARI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 PER EMERGENZA SANITARIA**

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 17 aprile 2020

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE  
DE FILIPPI CRISTINA**